



**Regione Piemonte    Provincia di Torino**

## ***UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE***

(Comuni di Forno Canavese, Rivara, Levone, Pratiglione)

Sede Legale: Corso Ogliani n. 9 – 10080 Rivara (TO)

Codice Fiscale 92519590019

# ***REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA***

**Approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Alto  
Canavese n. 15 del 06.06.2022**

## **INDICE**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 1 - Composizione

Art. 2 - Incompatibilità ed ineleggibilità

Art. 3 - Elezione – Entrata - Durata della GIUNTA

Art. 4 - Presidenza

### **CAPO II - ATTIVITA' e FUNZIONAMENTO**

Art. 5 - Attività della Giunta

Art. 6 - Riunioni - Convocazione

Art. 7 - votazione - Modalità

Art. 8 - Materie di competenza

Art. 9 – Esecutività e pubblicazione delle deliberazioni

Art. 10 - Verbalizzazione delle sedute

Art. 11- Revoca e modifica delle deliberazioni

Art. 12 - Astensione deliberazioni - Appalti - Contratti e Servizi

Art. 13 - Incompatibilità del Segretario

Art. 14 – Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

### **CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 15 - Norme di rinvio

Art. 16 - Pubblicazione del regolamento

## **CAPO I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1 - COMPOSIZIONE**

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione ed esercita le funzioni conferite dalla legge, quelle dalla legge non riservate al Consiglio nonché quelle che la legge e lo statuto non abbiano espressamente attribuito al Presidente, agli organi di decentramento, al Segretario dell'Unione ed ai responsabili di settore.
2. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti che non può essere superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Ente.
3. Secondo la normativa e in considerazione della consistenza demografica alla data di costituzione, la Giunta dell'Unione risulta per legge composta dal Presidente e da n. 3 assessori

### **Art. 2 - INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'**

1. Le cause di incompatibilità con la carica di Presidente e di assessore e quelle di ineleggibilità sono stabilite dalla legge.
2. La legge prevede altresì le modalità per dichiarare la decadenza dalla carica di chi si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.
3. L'ufficio di Presidente e di assessore è comunque incompatibile con quello di amministratore di azienda speciale o di istituzione od anche di società, dipendenti ovvero costituite dall'Unione.

### **Art. 3 – ELEZIONE - ENTRATA – DURATA DELLA GIUNTA**

1. L'elezione, l'entrata e la durata in carica, le dimissioni e la revoca della Giunta dell'Unione, l'incompatibilità, l'ineleggibilità, la decadenza e la revoca dei suoi componenti sono disciplinati dalla legge e dallo statuto.

### **Art. 4 - PRESIDENZA**

1. La Giunta dell'Unione è presieduta dal Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente è presieduta dal Vice Presidente e se anche questi è assente o impedito dall'assessore più anziano d'età.

## **CAPO II: ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO**

### **Art. 5 - ATTIVITA' DELLA GIUNTA**

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. La Giunta è presieduta dal Presidente, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.

## **Art. 6 - RIUNIONI - CONVOCAZIONE**

1. La Giunta si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Presidente.
2. Tiene le sue adunanze nella sede ma per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo. Le sedute possono tenersi anche videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Unione purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
  - A) garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti della Giunta che intervengono in videoconferenza e teleconferenza, nonché a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - B) consentire al Segretario dell'Unione di percepire quanto accade e deliberato nel corso della seduta della Giunta dell'Unione;
  - C) consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
3. E' convocata dal Presidente, che ne fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno a ciascuna seduta.
4. La convocazione può essere fatta anche oralmente. Resta nella facoltà del Presidente escludere, all'atto della convocazione, la partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Il Presidente e ciascun assessore può disporre che alle sedute intervengano, anche in videoconferenza o teleconferenza, funzionari dei Comuni e professionisti incaricati per gli argomenti da trattare con compiti di assistenza giuridica, amministrativa e tecnica. Il Presidente e ciascun Assessore della Giunta, rappresentata dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione, invitare alle sedute i Consiglieri cui vengono affidati incarichi di approfondimento di determinate materie per relazionare in merito ovvero per fornire informazioni alla Giunta. I Funzionari, i Professionisti ed i Consiglieri non hanno diritto di voto e devono ritirarsi esauriti i rispettivi interventi.
7. Sono iscritte all'ordine del giorno le proposte di deliberazione del Presidente, del Vice Presidente e di ogni Assessore, nonché le proposte inoltrate d'ufficio, dai responsabili dei settori, compiutamente istruite e definite e corredate dei pareri di regolarità tecnica.
8. Sono altresì iscritte all'ordine del giorno le comunicazioni di interesse generale che il Presidente, il Vice Presidente ed ogni Assessore ritengano di fare e le questioni che il Segretario ritenga di sottoporre all'esame della Giunta.
9. L'ordine del giorno, salvi i casi di effettiva urgenza in cui la Giunta può anche essere convocata oralmente, è inviato telematicamente dal Presidente agli Assessori, anche lo stesso giorno della seduta.
10. La modalità telematica di svolgimento della seduta presuppone un collegamento audio/video idoneo.

## **Art. 7 - VOTAZIONE – MODALITA'**

1. La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti.
2. Nessuna deliberazione è valida se non interviene, anche da remoto, la metà dei componenti la Giunta, oltre al Presidente. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta, i componenti collegati in videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Unione.
3. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Nel numero fissato per la validità delle adunanze, non vanno computati gli Assessori presenti allorquando si delibera su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini entro il quarto grado abbiano interesse.
5. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
6. Gli Assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.
7. Si intende adottata la proposta che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le nomine e designazioni per le quali vige il principio della maggioranza relativa.
8. Le deliberazioni a mezzo delle quali la Giunta esercita una facoltà discrezionale che comporta l'apprezzamento e la valutazione di persone sono adottate a scrutinio segreto.

## **Art. 8 - MATERIE DI COMPETENZA**

1. La Giunta delibera nelle materie attribuite dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti.
2. Autorizza la costituzione in giudizio e adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a quello dell'adozione e comunque entro il 31/12 dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

## **Art. 9 – ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

1. La pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni della Giunta dell'Unione sono disciplinati dalla Legge.

## **Art. 10 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario dell'Unione e sono costituiti dalla raccolta cronologica delle proposte di deliberazione approvate, completate dei pareri espressi ed integrate con la data di adozione, il numero progressivo annuale, il nome degli intervenuti ed il numero dei voti a favore o contro. Qualora la seduta di Giunta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti sia in presenza che in videoconferenza e/o teleconferenza.
2. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.
3. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

## **Art. 11 - REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI**

1. Le deliberazioni della Giunta, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive devono fare espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

## **Art. 12 - ASTENSIONE DA DELIBERAZIONI - APPALTI - CONTRATTI E SERVIZI.**

1. Gli Assessori non possono intervenire alle riunioni né prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi, il coniuge o i loro congiunti od affini fino al quarto grado abbiano interesse.

2. Debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del Comune o delle aziende, istituzioni e società, dipendenti o costituite dal Comune medesimo.

3. Non possono infine assumere incarichi professionali retribuiti a carico dell'Ente: in caso di prestazione di opera, compete loro il puro e semplice rimborso delle spese necessarie, regolarmente documentate.

## **Art. 13 - INCOMPATIBILITA' DEL SEGRETARIO.**

1. Il Segretario dell'Unione deve assentarsi quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolge interessi suoi ovvero del coniuge o di suoi parenti od affini entro il quarto grado: in tal caso ne svolge le funzioni un Assessore designato dal Presidente.

## **Art. 14 - ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE.**

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dalla Giunta è depositato negli uffici della segreteria dell'Unione a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi.

## **CAPO III DISPOSIZIONI-FINALI**

### **Art. 15 - NORME DI RINVIO.**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta dell'Unione, limitatamente alle fattispecie non puntualmente regolate dalla legge.

### **Art. 16 - PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.**

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013.